



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 11-05-2005
C(2005) 1468

Oggetto: Aiuti di Stato / Italia (Basilicata)
Aiuto n. N 557/2004
Aiuti ai Consorzi Fidi nel settore agricolo

Signor Ministro,

I. Procedimento

1. A norma dell'articolo 88 del trattato CE, il governo italiano ha notificato la misura di cui sopra alla Commissione con lettera del 1° dicembre 2004, protocollata lo stesso giorno.
2. Complementi di informazione sono stati inviati alla Commissione con lettera del 2 marzo 2005, protocollata il 3 marzo 2005.
3. Mi prego comunicarLe che la Commissione non ha obiezioni da opporre alla misura in questione a norma degli articoli 87 e 88 del trattato CE.

Nell'adottare questa decisione la Commissione si è basata sulle seguenti considerazioni:

II. Descrizione

Stanziamiento

4. 2 milioni di euro, una tantum.

Durata

5. Il contributo finanziario avrà carattere una tantum, ma i finanziamenti pubblici resteranno disponibili ai Confidi fino all'esaurimento. Non essendo possibile prevedere se e quando avrà luogo tale esaurimento, il regime va considerato di durata illimitata.

S.E On. Gianfranco FINI
Ministro degli Affari esteri
Piazzale della Farnesina 1
I - 00194 **Roma**

Base giuridica

6. Legge n. 441 del 15 dicembre 1998 – articolo 11;
7. Decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998, articolo 5.

Beneficiari

8. PMI del settore agricolo.

Descrizione della misura

9. La Regione Basilicata intende contribuire ai fondi di garanzia (fondi rischi) dei Consorzi Fidi (Confidi) che saranno utilizzati per fornire garanzie alle PMI del settore agricolo attive nella regione. Il contributo ammonterà come massimo al triplo delle risorse proprie apportate dai soci dei Confidi e sarà concesso a Cooperative e Consorzi Fidi che gestiscono fondi di garanzia destinati a migliorare l'accesso al credito bancario.
10. I fondi rischi dei Confidi saranno considerati alla stregua di risorse proprie ai fini del calcolo dell'importo massimo da concedere come previsto al punto 9.

Condizioni applicabili ai Confidi

11. Valgono le seguenti condizioni:
12. I Confidi devono essere organizzazioni che svolgono la loro attività nella regione, non perseguono fini speculativi o di lucro e hanno beneficiato della concessione di garanzie nel 2003.
13. I fondi regionali sono utilizzati esclusivamente per la prestazione di garanzie alle PMI attive in Basilicata, che siano o no socie dei Confidi.
14. I Confidi agiscono da semplici intermediari e i beneficiari finali della misura sono le PMI del settore agricolo. In particolare i fondi regionali non sono utilizzati a copertura di spese di ordinaria amministrazione o di funzionamento dei Confidi stessi: essi vengono trasferiti a fondi specifici e non possono essere utilizzati ad altri fini. Gli utili eventualmente derivanti dall'uso di tali risorse pubbliche sono utilizzati esclusivamente per la prestazione di garanzie.
15. I Confidi tengono una contabilità separata per tutte le operazioni coperte da garanzia pubblica.

Condizioni di concessione delle garanzie

16. I Confidi concedono garanzie alle PMI attive nella regione Basilicata che risultano conformi ai criteri di redditività fissati agli articoli 5 e 26 del regolamento (CE) n. 1257/1999. Sono escluse le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

17. I Confidi accertano la solidità finanziaria ed economica dell'impresa beneficiaria (utilizzando criteri oggettivi: *credit scoring*) prima di concedere la garanzia.
18. Le garanzie sono concesse unicamente per operazioni coperte da regimi d'aiuto notificati alla Commissione e da questa autorizzati a norma degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (GU C 232 del 12.8.2000, pag. 19).
19. Le operazioni di cui al punto 18 sono finanziate da banche convenzionate, che hanno cioè aderito ad una convenzione con la quale si impegnano ad applicare certe condizioni ai prestiti a favore delle PMI. Tutte le banche possono aderire alla convenzione sulla base di criteri oggettivi e senza discriminazioni.
20. Le garanzie sono concesse unicamente per operazioni non ancora effettuate alla data in cui la domanda d'aiuto viene approvata con effetto vincolante dalle autorità competenti.
21. L'impresa beneficiaria apporta all'investimento un contributo proprio pari almeno al 25%.
22. La garanzia può coprire fino all'80% del prestito sottostante.
23. Il beneficiario paga un premio fino all'1% dell'importo massimo garantito.

Intensità dell'aiuto

24. L'equivalente sovvenzione della garanzia è calcolato con il metodo di cui al punto 3.2, primo paragrafo, della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie¹ (in appresso "la comunicazione"). In particolare l'equivalente sovvenzione è calcolato allo stesso modo dell'equivalente sovvenzione di un prestito agevolato; l'abbuono di interessi rappresenta la differenza fra il tasso di mercato e quello ottenuto grazie alla garanzia di Stato, una volta detratti il premio e gli eventuali altri costi sostenuti per la garanzia stessa.
25. L'aiuto concesso sotto forma di garanzia nel quadro del regime si cumula con gli aiuti agli investimenti concessi per l'operazione sottostante nel quadro di altri regimi d'aiuto autorizzati. Le autorità italiane hanno messo in atto un sistema destinato a verificare che l'intensità dell'aiuto complessiva non superi i massimali fissati dalla normativa in materia di aiuti di Stato per l'operazione sottostante. In particolare le imprese beneficiarie sono tenute all'autocertificazione per tutti i contributi pubblici ricevuti per un progetto, e i Confidi effettueranno i necessari controlli su un campione casuale di tutte le domande d'aiuto.

¹ GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 7.

26. I Confidi adottano tutte le misure precauzionali necessarie ad impedire o ridurre la perdita di risorse. In particolare:
- i) le garanzie sono concesse unicamente ad imprese finanziariamente sane;
 - ii) i Confidi effettuano un'analisi approfondita della situazione finanziaria dei beneficiari;
 - iii) l'attivazione della garanzia è contrattualmente subordinata a condizioni specifiche che possono giungere sino alla dichiarazione obbligatoria del fallimento dell'impresa beneficiaria, come previsto dalla legge italiana sul fallimento R.D del 16 marzo 1942 n. 267, successivamente modificata;
 - iv) in caso di inadempienza di pagamento del prestito garantito, i Confidi utilizzano tutti gli strumenti di legge a loro disposizione per recuperare l'importo dovuto dal mutuatario inadempiente.
27. Le autorità italiane si sono impegnate a presentare una relazione contenente le seguenti informazioni:
- i) dati sulla spesa sostenuta per le garanzie;
 - ii) importo totale delle garanzie concesse, compreso il tipo di operazione sottostante (ad esempio prestiti per investimenti), specificando se tali operazioni hanno beneficiato di altri aiuti;
 - iii) dati sul totale delle garanzie esistenti;
 - iv) dati sull'inadempienza di pagamento dei prestiti garantiti;
 - v) premi pagati dai beneficiari delle garanzie.

III. Valutazione

Presenza di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1

28. A norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Aiuto ai Confidi

29. I Confidi sono organizzazioni a carattere mutualistico create dalle imprese agricole o dalle loro associazioni onde facilitare l'accesso al credito per i propri soci. Il loro ruolo nel proposto regime è quello di convogliare i fondi pubblici ai beneficiari finali sotto forma di garanzie. Le autorità italiane hanno fissato varie condizioni destinate a garantire che non siano erogati aiuti ai Confidi in quanto tali (cfr. punti 13 e 14). In particolare i fondi pubblici e gli eventuali utili derivanti da operazioni di garanzia a finanziamento pubblico (premi versati) sono utilizzabili unicamente per la concessione di garanzie e non possono coprire le spese amministrative o di funzionamento dei Confidi stessi. Per facilitare i controlli i Confidi devono tenere una contabilità separata per le operazioni coperte da garanzia pubblica (cfr. punto 15). Queste condizioni garantiscono che il regime non contenga elementi di aiuto a favore dei Confidi.

30. Il regime non risulta contenere elementi di aiuto ai mutanti, visto che i tassi di interesse pagati dalle imprese sui prestiti concessi dalle banche commerciali tengono conto dell'esistenza di una garanzia pubblica e sono pertanto più bassi. Il fatto che a poter concedere questi prestiti siano unicamente le banche aderenti ad una convenzione non sembra comportare vantaggi specifici per le medesime, dato che l'accesso alla convenzione è libero e non discriminatorio.

Aiuto alle imprese agricole

31. Come spiegato ai punti 37 e 38, il regime proposto prevede che le imprese agricole ottengano condizioni di accesso più favorevoli ai prestiti commerciali. Esse pertanto riceveranno benefici economici che ne miglioreranno la posizione competitiva.

32. I benefici in questione sono finanziati con risorse statali (Regione Basilicata). Le imprese beneficiarie svolgono la propria attività su un mercato internazionale altamente competitivo. A titolo d'esempio, nel 1999 l'Italia ha esportato prodotti agricoli in altri Stati membri per un totale di 10 258 milioni di euro, mentre le importazioni da altri Stati membri sono ammontate a 15 271 milioni di euro². Pertanto il regime notificato incide sugli scambi fra Stati membri.

33. Sulla base delle considerazioni di cui sopra si può concludere che le misure proposte ricadono entrambe nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e possono essere considerate compatibili con il mercato comune solo se possono beneficiare di una delle deroghe previste dal trattato.

Compatibilità dell'aiuto

34. L'unica deroga potenzialmente applicabile al regime notificato è quella dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), a norma del quale la Commissione può considerare un aiuto compatibile con il mercato comune se destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

35. Perché la deroga in questione sia applicabile, la misura deve soddisfare le condizioni fissate dalla normativa in materia di aiuti di Stato. La Commissione ha esaminato in primo luogo se sia applicabile il regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli³. Nel caso in oggetto il regime non si limita alle PMI, e comunque l'aiuto sotto forma di garanzie non rientra nell'ambito d'applicazione del suddetto regolamento.

36. La Commissione si è pertanto basata sulla *comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie*⁴ (in appresso "la comunicazione").

² Fonte: Eurostat.

³ GU L 1 del 3.1.2004, pag. 1.

⁴ GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 7.

Garanzie

37. A norma del punto 4.2 della comunicazione, un regime di garanzie statali non rientra nell'ambito d'applicazione dell'articolo 87 del trattato quando il mutuatario non si trova in difficoltà finanziarie, la garanzia non assiste più dell'80% del prestito e per la garanzia prestata viene pagato il prezzo di mercato.
38. Nel caso in oggetto ricorrono soltanto le prime due condizioni (cfr. punti 17 e 22). Per quanto riguarda la terza, le autorità italiane non hanno presentato informazioni sull'effettivo equivalente sovvenzione delle garanzie che verranno concesse dai Confidi. Pertanto, quantunque sia teoricamente possibile che vengano offerte garanzie a tassi di mercato e che il sistema sia in grado di autofinanziarsi, si deve partire dall'ipotesi che la garanzia statale venga fornita ad un prezzo (premio fino all'1%, più altri costi) inferiore ai tassi di mercato. Pertanto la misura va considerata aiuto di Stato.
39. Poiché gli aiuti sotto forma di garanzie sono sempre connessi ad un'operazione sottostante (di norma un investimento per il quale viene assunto un prestito), è necessario garantire che l'aiuto (sotto qualsiasi forma) relativo a tale operazione sottostante sia compatibile con il mercato comune. Nel caso in oggetto le autorità italiane hanno fornito assicurazioni sul fatto che le garanzie saranno concesse unicamente per misure d'aiuto coperte da regimi d'aiuto esistenti autorizzati dalla Commissione (cfr. punto 18).
40. Gli aiuti sotto forma di garanzie possono andare a complemento di altre forme d'aiuto, per lo stesso beneficiario e per le stesse spese ammissibili (ad esempio un aiuto all'investimento o un prestito agevolato). In questi casi va garantito che l'intensità d'aiuto cumulata non superi i massimali fissati dalla normativa in materia di aiuti di Stato. Le autorità italiane hanno fornito assicurazioni in proposito (cfr. punto 25).
41. Il punto 3.2 della comunicazione sulle garanzie propone due metodi alternativi di calcolo dell'equivalente sovvenzione di una garanzia su prestiti. Le autorità italiane hanno scelto di calcolare l'equivalente sovvenzione con il primo metodo (cfr. punto 24).
42. Tuttavia, qualora l'inadempimento del mutuatario appaia assai probabile al momento in cui viene concessa la garanzia, il valore della medesima potrà addirittura coincidere con l'importo da essa effettivamente assistito (punto 3.2 della comunicazione). Le autorità italiane hanno assicurato che i Confidi dovranno verificare la solidità creditizia e finanziaria del mutuatario (cfr. punto 17). Non saranno concesse garanzie alle imprese in difficoltà (cfr. punto 16).
43. Secondo il punto 3.4 della comunicazione, una percentuale pari almeno al 20% della transazione finanziaria non deve essere assistita da garanzia statale. Questa percentuale dovrebbe servire da margine idoneo ad indurre il mutuante a valutare debitamente l'affidabilità creditizia del mutuatario, a garantire adeguatamente il proprio prestito ed a minimizzare i rischi inerenti all'operazione. Questa condizione è rispettata nella misura notificata (cfr. punto 22).

44. Come previsto dal punto 5.3 della comunicazione, la Commissione giudicherà ammissibili le garanzie solo se la loro attivazione sarà contrattualmente subordinata a condizioni specifiche che possono giungere sino alla dichiarazione obbligatoria del fallimento o all'avvio di procedure analoghe. Le autorità italiane hanno fornito assicurazioni in proposito (cfr. punto 26, iii).
45. Inoltre i Confidi utilizzeranno tutti gli strumenti di legge a loro disposizione per recuperare l'importo dovuto dal mutuatario inadempiente (cfr. punto 26, vi).
46. Come spiegato al punto 20, l'aiuto non sarà concesso retroattivamente.
47. Le autorità italiane hanno accettato di presentare una relazione completa sul regime, secondo la descrizione contenuta al punto 27.
48. Sulla base delle considerazioni di cui sopra, la misura in questione può essere considerata conforme alla normativa in materia di aiuti di Stato.

IV. Conclusioni

49. Sulla base delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha deciso di ritenere la misura d'aiuto in questione compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
50. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla pubblicazione del testo integrale della lettera, nella lingua facente fede, sul sito Internet: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/. La domanda, che precisa gli elementi in oggetto, dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale
Direzione H.2
Rue de la Loi / Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax: 0032 2 2967672

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione